



**CENTRO ITALIANO DI PSICOLOGIA ANALITICA**  
per l'Italia Meridionale e la Sicilia

# **CODICE DEONTOLOGICO**



**ANNO 2010**

Ogni socio analista del CIPA, nell'esercizio della professione, dovrà regolarsi in conformità ai più rigorosi canoni etici e porre al di sopra di tutto l'interesse del paziente. L'analista dovrà conformarsi inoltre all'art.2 dello Statuto della IAAP, che tra l'altro recita: "Le Società appartenenti alla IAAP si impegnano a seguire una politica di non discriminazione in base alla razza, alla religione, all'origine etnica, al sesso e all'orientamento sessuale. Tale atteggiamento verrà mantenuto in tutte le attività dei Gruppi IAAP quali l'ammissione di membri alle associazioni, nel training, e nei confronti del pubblico invitato ad intervenire alle manifestazioni promosse dalle varie società".

### 1. Relazione analista/paziente

1.1 - All'inizio del trattamento l'analista dovrà formulare con chiarezza al paziente i termini e le condizioni del trattamento, ossia l'orario, la frequenza delle sedute e il loro costo. L'analista garantirà il rispetto di questi termini e condizioni.

1.2 - Le intese di carattere finanziario dovranno riferirsi soltanto ai compensi professionali.

1.3 - Lo psicologo analista non si attribuirà qualifiche che non possiede.

1.4 - Per tutta la durata del trattamento sarà evitato ogni contatto sociale con il paziente. Dopo il suo termine si terrà conto dell'eventuale protrarsi dei sentimenti di transfert e di contro-transfert e si userà discrezione nei contatti sociali. Grande cautela dovrà essere usata nei rapporti coi parenti del paziente, che in ogni caso non potranno svolgersi all'insaputa di questi e senza il suo benessere.

1.5 - La riservatezza e il rispetto dell'anonimato del paziente sono di primaria importanza. Particolare attenzione dovrà essere posta nella pubblicazione di materiale clinico e nella presentazione in occasione di seminari clinici. Niente sarà pubblicato o presentato senza il permesso del paziente interessato. Si userà discrezione anche nelle consultazioni tra colleghi.

1.6 - E' vietata ogni forma di abuso della condizione di dipendenza del paziente, vuoi di natura psichica, sessuale, emotiva, politica, religiosa, sociale o finanziaria, anche quand'egli ne esprima il desiderio. Lo psicologo analista non avrà alcuna relazione sessuale con pazienti o analizzandi. Le responsabi-

lità dell'analista in proposito permangono fino alla risoluzione del transfert, che può avvenire anche dopo un lungo intervallo di tempo dal termine del trattamento. Le stesse responsabilità valgono per gli analisti addetti alla seconda analisi nei confronti degli allievi.

1.7 - Lo psicologo analista rinuncerà a praticare in caso di grave e persistente incapacità dovuta

1) a condizioni fisiche e psicologiche,

2) ad abuso di alcool o di altre sostanze che ne pregiudichino la capacità professionale, la competenza e la capacità di giudizio.

1.8 - Se uno psicologo analista subisce una condanna penale o è messo in stato di accusa da parte di un Ordine professionale è tenuto ad informare il Presidente del procedimento e dei fatti rilevanti.

### 2. Relazioni di supervisione

L'analista supervisore è tenuto a rispettare l'integrità del rapporto stabilito nel training con l'allievo sottoposto a supervisione. Non farà leva sulla sua autorità per promuovere rapporti sessuali o finanziari con chi deve formare, valutare, classificare, promuovere o proporre per una promozione.

### 3. Responsabilità in presenza di violazioni

Quando un socio venga a conoscenza di condotte eticamente scorrette di un collega contatterà in primo luogo quest'ultimo, per tentare di far cessare la condotta in questione e proporgli, se del caso, di consultarsi con un altro collega o di intraprendere un periodo aggiuntivo di analisi personale. Se il socio non possa far questo in prima persona e/o quando debba tutelare il segreto delle informazioni, il socio medesimo potrà rivolgersi al Presidente. Quando un analista abbia prove evidenti della condotta scorretta di un collega, e quando quest'ultimo sia stato contattato personalmente e la condotta non cessi, è responsabilità dell'analista informare il Presidente. Ciò salvo il caso in cui vada salvaguardato il segreto professionale verso il paziente.

Ogni socio deve essere a conoscenza del codice etico. Ogni infrazione alle sue regole costituisce grave mancanza, e il mancato rispetto del codice può essere motivo di espulsione dall'Associazione.